



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°301 TFT 18 del 27 febbraio 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Davide Giovanni Pintus, dal dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 27 febbraio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 626/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.P.D. LINGUAGLOSSA

Sig. MARIANO INDELICATO (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.P.D. Linguaglossa)

Sigg. Alfio Bonaventura, Domenico Musumeci, Luca Rosario Cerra, Daniele Fornaio, Giuseppe Fucile, Giuseppe Lo Presti, Salvatore Lo Presti, Davide Romeo, Davide Sparta, Dario Stagnitta, Egidio Stagnitta, Rudi Patanè, Salvatore Leonardi, Giuseppe Cavallaro, Marco Calì, e Cosimo Cantarella, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 2^a Categoria stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 08/01/2018 proc. 5754/242 pf 17-18 CS/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.P.D. Linguaglossa;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Mariano Indelicato;
- squalifica per 2 giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Alfio Bonaventura, Domenico Musumeci, Luca Rosario Cerra, Daniele Fornaio, Giuseppe Fucile, Giuseppe Lo Presti, Salvatore Lo Presti, Davide Romeo, Davide Sparta, Dario Stagnitta, Egidio Stagnitta, Rudi Patanè, Salvatore Leonardi, Giuseppe Cavallaro, Marco Calì, e Cosimo Cantarella.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero*

della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della società A.P.D. Linguaglossa;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Mariano Indelicato;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Alfio Bonaventura, Domenico Musumeci, Luca Rosario Cerra, Daniele Fornaio, Giuseppe Fucile, Giuseppe Lo Presti, Salvatore Lo Presti, Davide Romeo, Davide Sparta, Dario Stagnitta, Egidio Stagnitta, Rudi patanè, Salvatore leonardi, Giuseppe cavallaro, Marco Cali, e Cosimo Cantarellagà tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 627/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. FOLGORE SANT'AGATA

Sig. GIUSEPPE PRESTI DANISI (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Folgore Sant'Agata)

Sigg. Emanuele Boccaccio, Riccardo Mormino, Ottavio Oliverio, Giuseppe Galipò, Enzo Brunello, Giuseppe Carbonetto, Boris Fabio, Hamza Maazouf, Andrea Scaravilli, Ivan Tindaro Fabio, Juri Sciacca, Mourad Napoli Yossine Hadek, Biagio Drago, Calogero Naso Onofrio, Simone Vitale, Stefano Presti Danisi, Renzo Martino e Mouhcine Hadek, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 2° Categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 09/01/2018 proc. 5815/243 pf 17-18 CS/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Folgore Sant'Agata;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Giuseppe Presti Denisi;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Emanuele Boccaccio, Riccardo Mormino, Ottavio Oliverio, Giuseppe Galipò, Enzo Brunello, Giuseppe Carbonetto, Boris Fabio, Hamza Maazouf, Andrea Scaravilli, Ivan Tindaro Fabio, Juri Sciacca, Mourad Napoli Yossine Hadek, Biagio Drago, Calogero Naso Onofrio, Simone Vitale, Stefano Presti Danisi, Renzo Martino e Mouhcine Hadek.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli

indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l’ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società A.S.D. Folgore Sant’Agata, in considerazione del fatto che la società ha cessata ogni attività;
- l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Giuseppe Presti Danisi;
- l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Emanuele Boccaccio, Riccardo Mormino, Ottavio Oliverio, Giuseppe Galipò, Enzo Brunello, Giuseppe Carbonetto, Boris Fabio, Hamza Maazouf, Andrea Scaravilli, Ivan Tindaro Fabio, Juri Sciacca, Mourad Napoli Yossine Hadek, Biagio Drago, Calogero Naso Onofrio, Simone Vitale, Stefano Presti Danisi, Renzo Martino e Mouhcine Hadek, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 628/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. SOMMATINESE CALCIO

Sig. LORENZO FERRANTE (Presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Sommatinese Calcio)

Sigg. Calogero Bonaffini, Michele Geraci, Simone Incardona, Andrea Quattrocchi, Moussa Khalfouni, Salvatore Alaimo, Cristian Nicola D’Anna, Salvatore Parrinello, Michele Noto, Salvatore Pace, Francesco Pio Sammarco, Angelo Salvatore Tricoli, Giuseppe Giannone, Luca Baldassare Genova, Filippo Di Bilio, Pietro Alessi, Michele Graci, Riccardo Calogero Cigna, Antonio Gabriele Haba, Angelo Greco, Fabio Gioacchino Morello e Gerlando Dalu, calciatori già tesserati per la società’ deferita.

Campionato 2^ Categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 12/01/2018 proc. 5955/259 pf 17-18 CS/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l’inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva.

Fissata l’udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Sommatinese Calcio;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Lorenzo Ferrante;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Calogero Bonaffini, Michele Geraci, Simone Incardona, Andrea Quattrocchi, Moussa Khalfouni, Salvatore Alaimo, Cristian Nicola D'Anna, Salvatore Parrinello, Michele Noto, Salvatore Pace, Francesco Pio Sammarco, Angelo Salvatore Tricoli, Giuseppe Giannone, Luca Baldassare Genova, Filippo Di Bilio, Pietro Alessi, Michele Graci, Riccardo Calogero Cigna, Antonio Gabriele Haba, Angelo Greco, Fabio Gioacchino Morello e Gerlando Dalu.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società A.S.D. Sommatinese Calcio, in considerazione del fatto che la società ha cessata ogni attività;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Lorenzo Ferrante;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Calogero Bonaffini, Michele Geraci, Simone Incardona, Andrea Quattrocchi, Moussa Khalfouni, Salvatore Alaimo, Cristian Nicola D'Anna, Salvatore Parrinello, Michele Noto, Salvatore Pace, Francesco Pio Sammarco, Angelo Salvatore Tricoli, Giuseppe Giannone, Luca Baldassare Genova, Filippo Di Bilio, Pietro Alessi, Michele Graci, Riccardo Calogero Cigna, Antonio Gabriele Haba, Angelo Greco, Fabio Gioacchino Morello e Gerlando Dalu, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 629/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.C.D. SPORTIVO CULTURALE ITALIA

Sig. CARMINE BERLINGHIERI (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala)

Sigg. Giuseppe Limina, Salvatore Basile, Antonio Maria Currao, Cristian Armaleo, Rosario Ruggieri, Gaetano Micalizzi, Gaetano Pio La Fauci, Domenico Tringali, Dario Vitale, Giovanni Oliveri, Roberto Minutoli, Antonio Messina, Carmelo Mazza, Andrei Alexander

Istraqtescu, Salvatore Cocuzza, Giuseppe Di Leo, Giuseppe De Luca, Lorenzo Peditto, Cristian Restuccia, Antonino Tringali, Roberto Antonio Codraro, Giovanni Bonfiglio, e Davide Ciralo, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato 2^a Categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 16/01/2018 proc. 6001/267 pf 17-18 CS/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.C.D. Sportivo Culturale Italia;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Carmine Berlinghieri;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Giuseppe Limina, Salvatore Basile, Antonio Maria Currao, Cristian Armaleo, Rosario Ruggeri, Gaetano Micalizzi, Gaetano Pio La Fauci, Domenico Tringali, Dario Vitale, Giovanni Oliveri, Roberto Minutoli, Antonio Messina, Carmelo Mazza, Andrei Alexander Istraqtescu, Salvatore Cocuzza, Giuseppe Di Leo, Giuseppe De Luca . Lorenzo Peditto, Cristian Restuccia, Antonino Tringali, Roberto Antonio Cordaro, Giovanni Bonfiglio, e Davide Ciralo

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei calciatori Salvatore Basile, Cristian Armaleo, Gaetano Pio La Fauci, Dario Vitale, Carmelo Mazza nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della società A.S.C.D. Sportivo Culturale Italia;
 - l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Carmine Berlinghieri;
 - l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Salvatore Basile, Cristian Armaleo, Gaetano Pio La Fauci, Dario Vitale, Carmelo Mazza;
- proscioglie da ogni addebito i calciatori sigg. Giuseppe Limina, Antonio Maria Currao,

Rosario Ruggeri, Gaetano Micalizzi, Domenico Tringali, Giovanni Oliveri, Roberto Minutoli, Antonio Messina, Andrei Alexander Istraqtescu, Salvatore Cocuzza, Giuseppe Di Leo, Giuseppe De Luca . Lorenzo Peditto, Cristian Restuccia, Antonino Tringali, Roberto Antonio Cordaro, Giovanni Bonfiglio, e Davide Ciruolo già tesserati per la società deferita. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 27 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI